

REGOLAMENTO (UE) 2020/1666 DELLA COMMISSIONE**del 10 novembre 2020****che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di includere un nuovo tipo di concimi CE nell'allegato I****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Un fabbricante di chelato di calcio di acido imminodisuccinico («Ca-IDHA») ha inviato alla Commissione tramite le autorità polacche una richiesta di inserimento del Ca-IDHA come nuova voce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. Il Ca-IDHA è stato sviluppato per rispondere alle richieste del settore orticolo di sviluppare alternative alle fonti di calcio esistenti che, a determinate modalità d'impiego, possono provocare danni alle foglie in seguito alle applicazioni fogliari.
- (2) Il Ca-IDHA soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2003/2003. Esso dovrebbe pertanto essere inserito nell'elenco dei tipi di concimi CE figurante nell'allegato I di tale regolamento.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2020

*Per la Commissione**La presidente*

Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Nell'allegato I, tabella D, del regolamento (CE) n. 2003/2003 è inserita la seguente riga 2.3:

«2.3	Chelato di calcio di acido imminodisuccinico	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale chelato di calcio di acido imminodisuccinico, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale	9 % CaO Calcio valutato come CaO, chelato da acido imminodisuccinico (IDHA) solubile in acqua.		Calcio valutato come CaO, chelato da acido imminodisuccinico (IDHA) solubile in acqua»
------	--	---	---	--	--